

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N. 335, RECANTE
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVE-
GLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA ENCEFALOPATIA
SPONGIFORME BOVINA (7463)**

(A.C. 7463 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffuse degli animali, il Ministero della sanità intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso:

a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bo-

vina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;

b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attività e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera;

c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Allo scopo di garantire una maggiore efficienza operativa e funzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una maggiore presenza su tutto il territorio nazionale ed una più funzionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7463 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « correlate a malattie infettive e diffuse degli animali, » sono inserite le seguenti: « nelle more della riconversione del sistema zootecnico a parametri etologicamente compatibili, »;

al comma 1, lettera a), le parole: « a regime » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2001 » e le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « il potenziamento della sorveglianza epidemiologica » sono inserite le seguenti: « e la piena applicazione delle norme per il benessere degli animali »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adegua le disposizioni di cui al comma 1), lettera a), per tener conto di eventuali disposizioni comunitarie ».

(A.C. 7463 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: mediante sottoposizione fino alla fine della lettera con le seguenti: da attuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, in via obbligatoria per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi e, su base volontaria, per tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età inferiore a ventiquattro mesi.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del programma di prevenzione di cui al comma 1, lettera a), le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, sono aumentate a lire 3.500 milioni e a lire 1.5000 milioni, rispettiva-

mente, per gli interventi di cui alla lettera *a)* ed alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 del medesimo decreto legge n. 429 del 1996.

1-ter. Le carni ottenute da animali macellati risultati negativi al test di diagnosi di cui al comma 1, lettera *a)*, sono poste in commercio con la certificazione « Encefalopatia spongiforme bovina (BSE) – esente ». Gli oneri per l'effettuazione su base volontaria del test di diagnosi su base volontaria di cui al comma 1, lettera *a)*, sono ripartiti in eguale misura tra Stato, regioni e produttori, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della sanità, delle politiche agricole e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 135 miliardi.

1. 1. Dozzo, Cè.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 1° gennaio 2001 *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1. 40- La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi *con le seguenti:* diciotto mesi.

1. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi *con le seguenti:* venti mesi.

1. 3. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali.

1. 4. Procacci, Galletti.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: nella *con le seguenti:* sanitari della.

1. 5. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione.

1. 6. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere da parte dei medici veterinari di confine. A tale scopo il Ministro della sanità, nei limiti dei 10 miliardi annui con proprio decreto, entro il 31 gennaio 2001, prevede il potenziamento dell'organico, attraverso contratti a tempo determinato o indeterminato, dei medici veterinari.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 110 miliardi.

1. 7. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte della Guardia di finanza e Polizia di Stato per evitare l'importazione di bovini, bufalini e bisonti vivi e macellati, dai paesi a rischio.

1. 9. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il divieto di utilizzo di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali a tutti gli erbivori (ovini, caprini, equini, conigli), con esclusione dei man-

gimi contenenti proteine derivanti dalle farine di pesce destinate ai suini, al pollame, ai pesci, a partire dal 1° gennaio 2001.

1. 12. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) l'etichettatura di tutti gli animali di allevamento di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, a partire dal 1° gennaio 2001.

1. 13. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.

1. 16. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della colonna vertebrale e della milza, quali organi specifici a rischio, nei bovini di età superiore a ventiquattro mesi.

1. 17. Procacci, Galletti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) la rimozione della milza, quale organo specifico a rischio, nei bovini di età superiore a dodici mesi.

1. 10. Procacci, Galletti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
1.41 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1, alla lettera d) primo rigo, dopo la parola: aggiornamento aggiungere: del personale sanitario e.

0. 1. 41. 2. Gramazio, Conti.

Sopprimere: e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi.

0. 1. 41. 1. Lucchese, Follini.

Sostituire la parola: dodici con la parola: tredici.

0. 1. 41. 3. Gramazio, Cardiello.

Al comma 1, aggiungere infine la seguente lettera:

d) l'aggiornamento dell'elenco del materiale specifico a rischio da rimuovere nei bovini e negli ovocaprini macellati, in particolare per quanto riguarda la colonna vertebrale e la milza dei bovini di età superiore ai dodici mesi, tenendo conto dei pareri espressi dai comitati scientifici comunitari, in base al principio della maggior cautela.

1. 41. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) il controllo sulla provenienza degli omogeneizzati di carne per uso infantile.

1. 8. Lucchese.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) un'adeguata campagna di informazione.

1. 14. Lucchese.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È vietato l'uso di proteine idrogenate e di fosfato di calcio nei mangimi.

1. 18. Procacci, Galletti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità, con proprio provvedimento, adotta disposizioni a tutela dei consumatori e degli allevatori italiani anche attraverso la previsione del divieto immediato di importazione di carni disossate dai paesi ove siano presenti casi di encefalopatia spongiforme bovina.

1. 21. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i grassi ottenuti da organi specifici a rischio e destinati ad uso non alimentare è disposta l'aggiunta di coloranti idonei affinché sia impedito il loro uso ai fini zootecnici e alimentari.

1. 15. Procacci, Galletti.

(Approvato).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità, entro il 31 gennaio 2001, riferisce al Parlamento sulle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, nonché entro il 31 gennaio 2002 presenta una relazione al Parlamento relativa all'applicazione delle misure di cui al presente decreto-legge.

1. 22. Cè, Dalla Rosa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento in via preventiva sulle modalità di predisposizione e successivamente sulla applicazione delle misure di cui al presente comma.

1. 11. Procacci, Galletti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO

1. 42 DELLA COMMISSIONE.

Al comma 1-bis sostituire la parola: tempestivamente con: entro due mesi.

0. 1. 42. 1. Gramazio, Conti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro della sanità e il Ministro delle politiche agricole e forestali riferiscono tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari sulle modalità di predisposizione e di applicazione delle misure di cui al comma 1.

1. 42. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 2, sostituire le parole: 100 miliardi con le seguenti: 125,5 miliardi.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi destinati all'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera b), valutati in lire 40 miliardi, sono ripartiti, per i tre quarti, tra gli istituti zooprofilattici sperimentali, in proporzione alla popolazione bovina presente nella zona di competenza territoriale degli istituti medesimi.

1. 19. Dozzo, Cè.

Sopprimere il comma 3-bis.

1. 43. La Commissione.

Al comma 3-bis, dopo le parole: Ministro della Sanità, aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,

1. 20. Lucchese.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle aziende agricole del settore dell'alleva-

mento bovino da carne, danneggiato dalla crisi determinata dalla epidemia da encefalopatia spongiforme bovina, nonché per garantire il risanamento ed il ripristino del patrimonio zootecnico, gli allevatori interessati possono accedere a finanziamento agevolati di durata quinquennale, fino all'importo complessivo di lire 500 miliardi.

2. I predetti finanziamenti, cui si applica il tasso globale di riferimento per operazioni di credito agrario di durata superiore a diciotto mesi vigente alla data del loro perfezionamento, sono integrati da un contributo in conto capitale a carico dello Stato pari al 20 per cento dei finanziamenti medesimi.

3. In ogni caso, la quota di contributo dello Stato non può superare l'ammontare della perdita di reddito subita dal produttore a seguito della crisi provocata dalla encefalopatia spongiforme bovina. I criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito sono individuati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. I finanziamenti integrati dal contributo dello Stato, previsti dal comma 1, sono erogati entro il 30 settembre 2001 e sono assistiti dalle garanzie ritenute idonee dalle banche e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

5. Le domande di finanziamento devono essere presentate, entro il 31 maggio 2001, alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed alla banca attraverso la quale si intende accedere al finanziamento. Le modalità di accreditamento dell'ammontare del contributo dello Stato e le altre modalità tecniche dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6. Le operazioni suddette sono autorizzate dalla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, previa verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'intervento.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Gli allevatori che non abbiano richiesto il finanziamento di cui ai commi da 1 a 6, possono richiedere un premio commisurato alla perdita di reddito subita a causa della encefalopatia spongiforme bovina, determinata ai sensi del comma 3, da erogarsi da parte degli organismi pagatori regionali o nazionali (AGEA), previa verifica ed autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.

9. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda entro il 31 maggio 2001 ed i premi sono erogati entro il 30 settembre 2001. I premi sono concessi fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, integrabile con risorse proprie regionali.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 8 e 9, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2001, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. 01. Dozzo, Cé.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Allo scopo di assicurare il regolare smaltimento e la distruzione del « materiale specifico a rischio » e delle carcasse dei bovini e degli ovini deceduti negli allevamenti, evitando gli eccessivi costi connessi alla indisponibilità delle attrezzature necessarie allo smaltimento, le Regioni comunicano al Ministero della sanità e al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge l'elenco delle strutture esistenti nel territorio regionale ritenute idonee allo scopo, in raffronto alla popolazione zootecnica esistente nelle possibili zone di crisi.

2. Il Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali procede alla definizione di un programma di diffusione di tali strutture con particolare riguardo alla necessità di integrare e completare con essere gli impianti, soprattutto di macellazione, già esistenti, e dando priorità alle aree, anche a carattere interregionale, che presentano le più gravi carenze strutturali.

3. Alla realizzazione del programma, di cui ai commi 1 e 2, previa approvazione della conferenza permanente Stato Regioni, provvedono le regioni attraverso la concessione ai titolari pubblici e privati degli impianti ricadenti nel territorio di competenza di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione delle strutture stesse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100.000 milioni, per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomico, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Lo stanziamento di cui al comma 4, del presente articolo, viene ripartito fra le regioni di concerto con la conferenza Stato-Regioni, tenendo conto per ciascuna regione del numero degli impianti presenti e di quelli che si vogliono costruire.

7. Nelle more della realizzazione degli impianti sopra citati, le regioni individuano le aree del territorio regionale in cui, in deroga all'obbligo dell'incenerimento, è consentito, per un periodo non superiore ad un anno, procedere all'interramento delle carcasse dei bovini e ovi-caprini deceduti in azienda, precisando altresì le località in cui si può procedere all'interramento stesso.

1. 02. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Ascierito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. 1. Il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvede con proprio decreto ad individuare le modalità e i criteri per lo smaltimento delle farine animali residue, nonché prevede misure idonee a sostenere economicamente i soggetti danneggiati dalle presenti disposizioni.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per gli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03. Cé, Dalla Rosa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le operazioni di rimozione, stoccaggio temporaneo e distruzione del materiale specifico a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto del Ministro della sanità del 29 settembre 2000 sono misure profilattiche svolte a tutela della salute dell'individuo e nell'interesse della collettività e pertanto a completo carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, sull'unità previsionale di base 7.1.3.3. — Fondo speciale di parte corrente — dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

1. 04. Dozzo, Cé.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Cè, Dalla Rosa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
2.5 DELLA COMMISSIONE

Dopo il primo periodo inserire il seguente: L'Ispettorato opera alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.

0. 2. 5. 1. Governo.

(Approvato).

Al comma 1, sostituire le parole da: con propri decreti *fino alla fine del comma con le seguenti:* con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le rappresentanze del personale interessato e le competenti Commissioni parlamentari, alla razionalizzazione di tale struttura operativa, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996; e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) è autorizzato ad effettuare a richiesta dell'ispettorato le analisi di revisione.

2. 5. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, dopo le parole: con propri decreti, *aggiungere le seguenti:* da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

2. 2. Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: degli uffici, *aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. 3. Valpiana, Malentacchi.

Al comma 1, sostituire le parole da: una maggiore presenza *fino alla fine del comma con le seguenti:* una più funzionale presenza del personale, a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 1996, e una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. L'Ispettorato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la

nutrizione (INRAN), è autorizzato ad effettuare, a richiesta dell'Ispettorato, le analisi di revisione.

2. 4. Valpiana, Malentacchi.

(A.C. 7463 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

tenuto conto delle disposizioni amministrative che nel 1996 hanno concesso la definizione di animali italiani agli animali da allevamento provenienti da altri paesi e vissuti per almeno tre mesi in Italia;

impegna il Governo

a varare immediatamente disposizioni relative all'etichettatura che rechi, tra l'altro, l'indicazione del luogo di nascita, di allevamento e di macellazione degli animali.

9/7463/1. Procacci, Galletti.

La Camera,

premesso che:

i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatesi in Francia, negli ultimi due mesi, hanno contribuito a determinare una situazione di emergenza, cui i consumatori hanno reagito contraendo la domanda di carni bovine, i cui consumi si sono ridotti fino all'80 per cento rispetto ai valori medi stagionali relativi agli anni passati;

secondo stime effettuate dalle associazioni delle diverse categorie professionali operanti nella filiera delle carni bovine (allevatori, industriali, importatori e ingrassatori) risulta che l'emergenza encefalopatia spongiforme bovina (BSE) sta arrecando al settore un danno di circa 3 miliardi al giorno;

tenendo conto delle misure di prevenzione e controllo recentemente adottate in sede comunitaria non è realistico ipotizzare che l'attuale emergenza possa considerarsi rientrata prima della metà del 2001, né che occorranza meno di due anni, affinché la situazione torni alla normalità;

impegna il Governo

ad adoperarsi, affinché, in sede nazionale e comunitaria, siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di sostegno al settore, in specie per quanto riguarda, la possibilità di procedere allo stoccaggio pubblico ed all'integrazione degli attuali valori fissati dalla Commissione Unione europea per l'ammasso privato;

a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento bovino da carne.

9/7463/2. Dozzo, Cè.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina segna un primo passo positivo sia verso la tutela dei consumatori, sia nei confronti degli animali da allevamento;

le iniziative volte alla sicurezza alimentare, attraverso la cosiddetta « carta d'identità » dei bovini, con sistemi di tracciabilità, è stata proposta anche dalla FipeConfcommercio, Aia (Associazione ita-

liana allevatori) e dal Gruppo Cremonini, tre realtà che rappresentano l'intera filiera produttiva italiana;

il regolamento dell'Unione europea n. 1760 del 2000, al fine di identificare la provenienza degli animali prevede dei requisiti di identificazione, etichettatura e rintracciabilità. È possibile così seguire ogni animale lungo tutte le fasi produttive fino al consumo;

l'impiego di materie prime da parte di stabilimenti di allevamento a fini di autoconsumo dell'alimentazione animale;

impegna il Governo

a stabilire l'obbligo di autocertificazione per tali aziende, nonché ad individuare con un apposito provvedimento gli enti abilitati, possibilmente pubblici o comunque sottoposti a controllo pubblico, ad effettuare le opportune ispezioni e a verificare la rispondenza alle norme sanitarie del processo di fabbricazione delle suddette materie prime.

9/7463/3. Galletti, Procacci.

La Camera,

premesso che:

i recenti casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) verificatesi in Francia e in Germania tengono ancora alto il livello di preoccupazione dei consumatori;

il disegno di legge n. 7463, recante conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina pur contenendo elementi positivi di tutela dei consumatori, non affronta appieno il problema della produzione dei mangimi « arricchiti » con farine animali;

molto pericolosa è la pratica, adotta in molti mangimifici, della lavorazione sulla stessa linea di margini dedicati ai cani, gatti e pesci (specie per cui è previsto l'utilizzo di farine animali) e mangimi de-

dicati alle altre specie zootecniche. Questa pratica porta facilmente al verificarsi di fenomeni di contaminazione crociata;

ai fini della prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il SSC non ritiene giustificabile la presenza di tracce di proteine animali nel mangime per ruminanti;

impegna il Governo

a predisporre, nel più breve tempo possibile, provvedimenti idonei ad evitare fenomeni di contaminazione crociata, attraverso l'obbligo per i produttori di mangimi a tenere distinti, con l'utilizzo di specifiche linee di lavorazione, i mangimi per i quali è previsto l'impiego di farine animali dai mangimi per cui non ne sia permesso l'uso, attivando nel contempo gli organismi di prevenzione sanitaria per verificare e eventualmente disporre la chiusura di quei mangimifici che non utilizzino tutti gli accorgimenti atti ad evitare fenomeni di contaminazione crociata.

9/7463/4. Gardiol, Galletti, Procacci.

La Camera,

premesso che:

tra i principali Paesi europei, l'Italia è l'unico a non avere ancora registrato casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) su animali indigeni;

al momento gli unici due casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) registrati in Italia risalgono al 1994 e riguardano animali importati dalla Gran Bretagna;

il sistema di controlli veterinari posto in essere dall'Italia sembra, a tutt'oggi, in grado di fornire adeguate garanzie al consumatore riguardo agli aspetti igienico sanitari delle carni bovine nazionali;

le norme comunitarie in materia di gare di appalti impongono che, qualora gli enti ed istituti pubblici intendano proce-

dere all'acquisto di beni materiali o alla fornitura di servizi per un importo superiore a valori determinati, gli stessi soggetti acquirenti debbano indire una gara a licitazione privata aperta a tutti i potenziali fornitori operanti sul territorio dell'Unione europea;

le norme di cui al punto precedente, sono applicate anche alle forniture di beni alimentari, incluse le carni bovine, per le quali, nella maggior parte dei casi, ad aggiudicarsi le gare sono imprese di Paesi Nord europei — e quindi ad elevato rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE) — che, considerati i minori costi di produzione dei loro allevamenti — hanno la possibilità di presentare offerte a prezzi, generalmente, più bassi rispetto a quelli che sono in grado di praticare le imprese italiane;

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie, affinché, in sede comunitaria, siano rivisti le norme sulle gare per la fornitura di prodotti alimentari, introducendo disposizioni che, ai fini dell'aggiudicazione delle gare medesime, consentano all'acquirente di attribuire più importanza al rispetto di determinati requisiti qualitativi ed igienico sanitari che non al prezzo, cui sono offerte le forniture oggetto di gara.

9/7463/5. Dalla Rosa, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

lo scorso 1° ottobre sono entrate in vigore le norme comunitarie in materia di prevenzione delle encefalopatie spongiforme trasmissibili (TSE) che prevedono la distruzione, non solo del materiale organico, ritenuto tradizionalmente a rischio (cervello, midollo spinale, ileo ...), ma anche dell'intera carcassa, se essa proviene da animali che sono deceduti in allevamento ad una età superiore ai dodici mesi;

la corretta attuazione delle misure di cui sopra, sicuramente di fondamentale importanza, al fine di garantire la tutela della sicurezza degli alimenti e della salute pubblica, comportano l'insorgenza di problemi che, per le evidenti implicazioni di carattere sanitario ed ambientale, non possono essere posti unicamente a carico del settore zootecnico, ma devono interessare l'intera collettività nazionale;

in Italia, i capi bovini di età superiore ai dodici mesi, sono, attualmente, circa 4,9 milioni e il tasso di mortalità, sebbene molto variabile su base regionale (dallo 0,8 per cento al 2 per cento), è mediamente pari all'1,2 per cento, il che comporterebbe l'obbligo di incenerire, annualmente, circa 60 mila carcasse;

il costo della distribuzione delle carcasse e del materiale organico ritenuto a rischio varia dalle 800 alle 2 mila e 300 lire al chilogrammo e risulta in costante aumento a causa della carenza di strutture in grado di assicurare questo tipo di operazioni;

il lievitare dei suddetti costi, associandosi alle nuove e più restrittive misure comunitarie, potrebbe favorire il diffondersi di comportamenti illegittimi, quali la distruzione clandestina e in strutture non autorizzate, sia delle carcasse, sia del materiale organico a rischio encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

in altri paesi europei, prima fra tutti la Francia, lo smaltimento delle carcasse animali è, giustamente, ritenuto un problema sanitario di interesse generale e, di conseguenza, le relative operazioni sono considerate, a tutti gli effetti, un servizio pubblico il cui costo è a carico dello Stato;

l'esistenza di normative nazionali fortemente differenziate in paesi che sono parte integrante di un eguale mercato (il mercato unico europeo) e che utilizzano la medesima moneta (l'euro) si traduce, inevitabilmente, in una evidente perdita di competitività da parte delle imprese che operano nel Paese — in questo caso l'Italia — che presenta le norme meno favorevoli;

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari, affinché analogamente a quanto accade in altri paesi aderenti all'Unione europea, le operazioni di distruzione e smaltimento di carcasse animali e di materiale organico definiti a rischio encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), siano considerate servizio pubblico e, quindi, poste, ordinariamente, a carico del bilancio dello Stato.

9/7463/6. Cè, Dozzo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento proposto è finalizzato ad intensificare il sistema dei controlli per la encefalopatia spongiforme bovina;

il provvedimento prevede non solo importanti programmi di prevenzione totale e di intervento ma anche la previsione di provvedere alla riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

il Governo intende — a questo scopo — provvedere alla revisione dell'organizzazione e delle competenze territoriali degli uffici periferici e anche alla riorganizzazione dei lavoratori in modo da rendere più tempestiva la loro azione e possibile « l'accreditamento » ai sensi della norma UNI 45001;

l'articolo 1, comma 1, indica esplicitamente gli istituti zooprofilattici sperimentali come strumenti essenziali nell'attuazione di detti programmi di intervento e prevenzione;

il Senato della Repubblica sulla base dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha studiato a lungo il riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali pervenendo ad un testo unificato comunicato il 27 giugno 2000;

impegna il Governo

nell'ambito delle azioni previste dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame a rafforzare ulteriormente il ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali che, operando nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantiscono ai servizi veterinari delle regioni le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;

a provvedere mediante opportuni atti di indirizzo, a favorire l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali in particolare sui seguenti obiettivi:

a) a garantire il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessario alle azioni di polizia veterinaria ed all'attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;

b) a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze di igiene e sanità pubblica veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni e di enti pubblici e privati;

c) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria e degli alimenti delle aziende unità sanitarie locali;

d) ad effettuare, su disposizioni del Ministero della sanità o delle regioni, verifiche sui laboratori, che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegate agli autocontrolli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

e) a garantire l'esecuzione degli esami e delle analisi necessarie all'attività di controllo dell'alimentazione animale;

f) a svolgere ricerche in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

g) ad assicurare il supporto tecnico-scientifico all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

h) a elaborare ed applicare metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

i) ad effettuare studi, sperimentazioni e produzioni di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità di origine animale e dell'alimentazione animale;

l) ad assicurare, anche mediante gli osservatori epidemiologici veterinari, la sorveglianza epidemiologica, espletando le relative funzioni di vigilanza e controllo;

m) ad effettuare verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;

n) a svolgere attività di formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

o) ad istituire, mediante la stipula di appositi protocolli di intesa e accordi con le università degli studi, ai sensi degli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca e diplomi universitari nella materia di specifico interesse istituzionale, anche finalizzati al conseguimento dei titoli di studio accademici necessari per l'accesso ai ruoli del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

p) a svolgere attività di aggiornamento e personale veterinario dei servizi delle aziende unità sanitarie locali e degli operatori del settore agro-alimentare;

q) ad effettuare attività di propaganda assistenza e consulenza agli allevatori per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

9/7463/7. Saonara.

La Camera,

visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi nella commercializzazione e nel consumo delle carni;

considerato lo stato di crisi della distribuzione al dettaglio, con grave danno economico di 30 mila piccole imprese che costituiscono un patrimonio sia per l'economia che per la tradizione italiana;

tenuto conto del protrarsi dell'attuale situazione di emergenza che stenta a normalizzarsi;

impegna il Governo

affinché si venga incontro alla suddetta categoria attraverso l'adozione di alcuni provvedimenti ed in particolare:

1) differimento delle scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000;

2) adeguamento degli studi di settore del comparto carni, affinché tengano conto, anche in fase di accertamenti, della differenza tra la realtà ed i redditi presunti;

3) adeguamento dell'aliquota IVA sulle carni, attualmente del 10 per cento, ai livelli applicati nel resto d'Europa;

4) bonus fiscale per riuscire a tamponare le perdite subite dalla distribuzione al dettaglio;

5) credito di imposta per l'acquisto di strumenti elettronici atti a fornire indicazioni al consumatore, sulla tracciabilità del prodotto carni.

9/7463/8. Lucchese, Liotta.

La Camera,

visto che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha determinato nel nostro Paese una grave crisi per gli allevatori ed i coltivatori diretti con grave danno economico;

considerato che bisogna rendere chiari i provvedimenti che verranno posti in essere per superare l'attuale stato di crisi;

ai fini di offrire ai consumatori prodotti alimentari genuini, sani e sicuri;

impegna il Governo

per la definizione di un protocollo di intesa tra Governo ed organizzazioni agricole che fissi le regole fondamentali sul piano produttivo, sanitario e commerciale per la tutela della sicurezza alimentare in Italia;

per dare l'avvio alla trattativa sulla nuova fiscalità del settore agro-alimentare.

9/7463/9. Liotta, Lucchese.

La Camera,

considerata la necessità che l'etichettatura degli animali da allevamento possa essere adottata al più presto

impegna il Governo

affinché l'etichettatura degli animali di allevamento, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, venga attuata a partire dal 1° gennaio 2001, in particolare per quanto riguarda il luogo di nascita.

9/7463/10. Giacalone, Lucchese.

La Camera,

rilevata la grave situazione di disagio in cui versano gli operatori del settore della produzione e della distribuzione delle

carni bovine e la grave preoccupazione che si va diffondendo tra la popolazione rispetto ai pericoli connessi alla possibile diffusione della BSE in Europa;

impegna il Governo

ad avviare subito una campagna informativa da diffondere con ogni mezzo (radio, TV, stampa, operatori sanitari), volta a dare corrette informazioni ai cittadini italiani rispetto alle misure igieniche da seguire ed a tranquillizzare gli stessi circa le modalità con le quali poter continuare a consumare le carni bovine nella massima sicurezza.

9/7463/11. Saia.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione n. 7463;

considerato che le problematiche connesse al fenomeno cosiddetto « mucca pazza » hanno creato notevoli danni agli allevatori ed ai commercianti di bestiame in Campania;

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi per il settore dell'allevamento di carne bovina.

9/7463/12. Cardiello.

La Camera,

visto il disegno di legge di conversione n. 7463;

ha considerato che l'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina ha causato una crisi nel settore dell'allevamento ed in quello della commercializzazione nel consumo delle carni;

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di crisi del settore ed a differire le scadenze fiscali e contributive relative all'anno 2000.

9/7463/13. Antonio Pepe.

La Camera,

impegna il Governo

ad intervenire sulle regioni, affinché gli animali affetti da BSE o con fondato sospetto di affezione alle BSE siano inceneriti a spese delle regioni.

9/7463/14. Gramazio.

La Camera,

impegna il Governo

a risarcire gli allevatori o gli agricoltori proprietari di bestiame (bovini, bufali eccetera) affetto o con provato sospetto di affezione da BSE a prezzo di mercato.

9/7463/15. Conti, Gramazio.

La Camera,

con riferimento al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335 recante in titolo « misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina »;

impegna il Governo

al fine di garantire la corretta attuazione dei programmi di prevenzione, oltre al rafforzamento dei controlli sanitari alle frontiere;

a sensibilizzare le ASL operanti sul territorio nazionale a completare, anche con procedure concorsuali d'urgenza, ov-

vero con assunzioni a termine, ai sensi di legge, gli organici del personale sanitario veterinario.

9/7463/16. Colucci.

La Camera,

premesso che i casi di encefalopatia spongiforme bovina verificatasi negli ultimi mesi hanno determinato una situazione di estrema gravità con molteplici ricadute di ordine sanitario, economiche ed ambientali;

preso atto delle iniziative assunte dal Governo e della nomina di un commissario straordinario per provvedere all'attuale situazione di emergenza;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adottate tutte le misure necessarie a potenziare gli strumenti di prevenzione sanitaria, e ad assumere forme di aiuto tecnico ed economico per lo stoccaggio e lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti e di loro parti;

ad assumere idonee iniziative affinché, entro 45 giorni dalla data di conversione in legge del decreto legge 21 novembre 2000 n. 335, siano individuati i settori danneggiati dalla encefalopatia spongiforme bovina e siano messe a punto le possibili misure di sostegno;

ad adoperarsi affinché anche in ambito comunitario siano assunte iniziative idonee a sostenere il nostro settore dell'allevamento bovino, in armonia con analoghi provvedimenti attivi in altri paesi dell'Unione europea, in modo da evitare iniziative differenziate per il settore zootecnico nazionale rispetto a quello di altri paesi membri, quali in particolare la Francia e il Regno Unito.

9/7463/17. Trabattoni.